

Delibera n. 140/2023

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 14 settembre 2023

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (“*Rimborso e itinerari alternativi*”);

VISTO il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);

VISTO l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*), e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale: “*Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare l’articolo 14 (“*Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni*”), comma 2, ai sensi del quale “[p]er ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il reclamo nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) presentato tramite *webform* sul sito di Trenitalia, in data 13 marzo 2023, con richiesta, nel contempo, di rimborso del biglietto;
- VISTO** il reclamo presentato dal sig. [...omissis...] (di seguito: reclamante), prot. ART 4369/2023 del 19 marzo 2023, e i relativi allegati, con il quale il reclamante, con riferimento al viaggio Pontedera-Casciana Terme – Firenze Santa Maria Novella (SMN) effettuato con il treno RV4042 del 10 marzo 2023, con partenza alle ore 15:47 e arrivo previsto alle ore 16:33, ha riferito, tra l’altro che: (i) *“Il treno 4042 da Pontedera, dato in arrivo con 30 minuti di ritardo, è stato poi cancellato, insieme a tutti gli altri treni”*; (ii) *“nessuna assistenza ed informazione su alternative di viaggio”* è stata fornita dal vettore; (iii) ha quindi utilizzato un taxi *“che ha imbarcato ben 5 passeggeri”*, arrivando a SMN Novella alle ore 17:20;
- VISTE** le note prott. 17183/2023 del 24 maggio 2023 e 30452/2023 del 19 luglio 2023, con le quali gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dal reclamante;
- VISTE** le note di riscontro di Trenitalia prott. ART 23989/2022 del 23 giugno 2023 e 34360/2023 del 2 agosto 2023, e i relativi allegati;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 16 del Regolamento, *“[q]ualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”*;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che:

- il reclamante, in data 7 marzo 2023, ha acquistato tramite App Trenitalia il biglietto singolo (BER) valido per l’indicato viaggio, senza prevedere corrispondenze con altri treni;
- secondo quanto riferito da Trenitalia,
 - (i) *“il giorno del viaggio, a seguito disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la circolazione ferroviaria sulla tratta Pontedera-Casciana Terme e San Romano-Montopoli-Santa Croce veniva temporaneamente interrotta stante la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari; conseguentemente, il treno RV 4042 veniva soppresso tra le stazioni di Pisa ed Empoli, ove ricade la stazione di Pontedera-Casciana Terme”;*
 - (ii) i passeggeri venivano informati dell’evento tramite:
 - avvisi a voce da parte del personale di biglietteria in servizio;
 - servizio *Smart Caring* di Trenitalia, se aderenti, con messaggio inviato alle ore 15:38, con il quale si informava che *“per la presenza di persone estranee lungo la sede ferroviaria tra PONTEDERA e S. ROMANO il treno 4042 è cancellato da PISA a EMPOLI”;*
 - informazioni sonore, a bordo dei treni percorrenti la linea interessata dall’evento.

L’impresa ha affermato, inoltre, che *“[a]naloghe informazioni venivano diffuse in stazione dal Gestore Infrastruttura”*, mentre riguardo alla scelta *“fra proseguire il viaggio con cambio dei biglietti acquistati o richiedere il rimborso”*, ha precisato, nel riscontro fornito all’Autorità, che *“al riguardo operava la biglietteria della stazione di Pontedera”;*

- il reclamante, d’altro canto, ha riferito di non aver ricevuto *“[n]essuna assistenza ed informazione su alternative di viaggio”*, e di essersi quindi attivato autonomamente per raggiungere, a mezzo taxi, la stazione di Firenze SMN;
- a seguito del riesame successivo alla richiesta degli Uffici dell’Autorità, Trenitalia ha provveduto, il 15 giugno 2023, al rimborso del prezzo del biglietto spettante al reclamante per la tratta Pontedera-Casciana Terme – Firenze SMN;

OSSERVATO

che negli *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”* (2015/C 220/01 del 4 luglio 2015), al paragrafo 4.3, la Commissione europea osserva, tra l’altro, che: *“La soppressione di un servizio ferroviario può avere le stesse conseguenze di un ritardo per quanto riguarda la perdita di tempo e disagi subiti dai passeggeri (...) I passeggeri che utilizzino il successivo servizio disponibile invece di quello soppresso potrebbero giungere alla destinazione finale anche con un ritardo superiore a 60 minuti (rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso). In*

tal caso, essi beneficeranno degli stessi diritti al rimborso del prezzo del biglietto, a itinerari alternativi o a un indennizzo di cui agli articoli 16 e 17, a meno che non siano stati informati della soppressione in modo appropriato e con largo anticipo”;

RILEVATO

che a fronte della soppressione del treno RV 4042 del 10 marzo 2023, non risulta fornita evidenza che, nell’ambito degli annunci informativi diffusi in occasione dell’evento critico, sia stata proattivamente offerta dall’impresa ferroviaria, come prescritto dall’articolo 16 del Regolamento, la possibilità di scegliere immediatamente tra prosecuzione del viaggio o itinerario alternativo e rimborso del biglietto;

RITENUTO

che, limitatamente al diritto a ricevere, immediatamente, in caso di prevedibile ritardo all’arrivo superiore a 60 minuti, l’offerta della scelta tra il rimborso integrale del biglietto e il proseguimento del viaggio a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile o in data successiva, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di Trenitalia per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per violazione degli obblighi di cui all’articolo 16 del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione concernente dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 140/2023";
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 14 settembre 2023

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)